



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106

- e-mail info@comune.balzola.al.it

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.**

DURATA ANNI 5

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione riguarda il servizio di gestione e di manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti (stimate in n. 650) e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nel cimitero comunale del capoluogo ubicato in corso Matteotti
2. Rientrano nella Concessione gli interventi di estendimento degli impianti esistenti di illuminazione delle lampade votive in caso di eventuali ampliamenti e/o ristrutturazioni che saranno realizzati nel cimitero
3. Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza private, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione è data in esclusiva per anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione. È ammessa la proroga per mesi 6 (sei) nelle more di espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.
2. Il corrispettivo offerto dalla Ditta in sede di gara avrà validità per tutta la durata contrattuale e, qualora l'Amministrazione comunale non abbia provveduto ad affidare il servizio, fino al mese successivo a quello di scadenza dell'appalto.
3. Allo scadere della concessione tutti gli impianti eseguiti ed esistenti, passeranno in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario. Essi dovranno essere consegnati in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle prescrizioni di legge ed alle norme contrattuali, dovranno essere ripristinate e messe in efficienza a spese e cura del Concessionario.

Art. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, stimato per l'intero periodo, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 è pari ad € 39.375,00 (Iva 22% esclusa), tenuto conto dei seguenti parametri (*tale importo è il prodotto del numero delle lampade per la tariffa di abbonamento annuo per singola lampada per il numero di anni della concessione*):

- Numero lampade: 630 circa

- Tariffa per abbonamento annuo (n. 1 lampadina): € 12,50 (oltre IVA);

Risultano ininfluenti, per la determinazione del valore della concessione, visto il trend negativo i contributi per nuovi allacci.

Art. 4 - IMPIANTI ESISTENTI

1. Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio del cimitero comunale nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.
2. Ove ritenuto necessario a giudizio dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario ha l'obbligo di procedere alla manutenzione degli impianti e delle relative apparecchiature elettriche secondo le norme tecniche vigenti, entro e non oltre 6 mesi dalla formale richiesta.

Art. 5 - AMPLIAMENTI

1. Nel caso di ampliamento o ristrutturazione dei cimiteri, l'esecuzione dei nuovi impianti per l'illuminazione votiva viene effettuata dal Concessionario a sue spese.
2. Allo scadere della Concessione, gli eventuali impianti nuovi effettuati in occasione di ampliamenti passeranno in proprietà del Comune, senza alcun tipo di indennizzo.

Art. 6 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ

1. Gli standard di qualità sono quelli riportati nei seguenti articoli 7 e 8. Tali standard sono da considerarsi minimi: essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

2. Il concessionario è obbligato inoltre a rispettare le proposte migliorative presentate in fase di offerta e che sono state valutate ai fini dell'aggiudicazione della concessione del servizio.

Art. 7 - NORME TECNICHE GENERALI

1. Il Concessionario è tenuto a realizzare gli impianti di illuminazione votiva osservando le seguenti direttive:

- a) gli impianti di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri sono soggetti alla normativa generale CEI 64-8;
- b) gli impianti dovranno essere realizzati senza arrecare pregiudizio all'estetica dei fabbricati e delle opere cimiteriali;
- c) la sorgente luminosa da collocarsi sulle tombe dovrà emettere una luce permanente consona alla funzione votiva.

2. Sarà obbligo del Concessionario adeguarsi immediatamente a qualsivoglia normativa emanata o emananda per tutta la durata del rapporto, che coinvolga in ogni modo, diretto od indiretto, quanto oggetto della concessione.

Art. 8 - NORME DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I cavi per la distribuzione dell'energia elettrica dalla cabina elettrica ai trasformatori dovranno essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni, e stesi nella parte più alta dei muri stessi. Per i tratti nei quali si dovesse scendere al basso o realizzare attraversamenti interrati, i cavi dovranno essere fatti correre in un tubo di guaina.

2. I cavi che si dipartono dai trasformatori per l'alimentazione delle lampadine votive, dovranno essere disposti preferibilmente in circuito. In ogni circostanza si dovrà ricorrere a tutti gli accorgimenti per rendere i fili poco o nulla appariscenti.

3. Il Concessionario dovrà procedere con assoluta sollecitudine alla sistemazione/ripristino/riparazione dei manufatti che venissero manomessi con scavi, opere murarie ect, per la posa della rete di distribuzione.

Art. 9 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. Il personale del Concessionario può ogni giorno, compresi i festivi, rimanere nel perimetro dei cimiteri per tutte le occorrenze inerenti gli impianti e, in casi eccezionali, prolungare la permanenza anche di notte qualora non sia stato possibile ultimare durante il giorno il lavoro iniziato e vi sia pericolo di danno manifesto nell'interromperlo.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI MINIME DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto delle tombe, cellette ossario e loculi, ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati.

2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di voltura di tale forniture è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

3. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionaria uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

4. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di

addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

6. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

7. Il concessionario accetta gli attuali allacciamenti alla rete elettrica esistente, nello stato di fatto in cui si trovano senza vantare in future alcunché.

8. Sarà onere del Concessionario:

a) curare a proprie spese la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate, e compresi i tratti di linea interferenti con le parti murarie del cimitero che dovessero essere rifatte;

b) fornire energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda;

c) servirsi di personale idoneo, di ottime qualità morali, educato e rispettoso, sia verso il pubblico che verso il personale preposto al cimitero. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e dovrà essere giudicato idoneo dall'Amministrazione, che, per comprovati motivi, avrà la facoltà di chiederne in qualsiasi momento la sostituzione;

d) provvedere a proprie spese all'allacciamento degli impianti al fornitore di energia elettrica, ed a tutti gli oneri correlati o comunque derivanti;

e) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, fatte salve quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni etc.;

f) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva entro un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, fatta di propria iniziativa, su segnalazione degli utenti o dell'Amministrazione Comunale delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;

g) segnalare con idonea tecnica il tracciato degli impianti al fine di evitare eventuali danneggiamenti causati involontariamente dal gestore del servizio cimiteriale nello svolgimento delle prestazioni funerarie.

h) dare esecuzione ai nuovi allacciamenti richiesti entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta da parte del privato, ovvero nel minor tempo indicato dai concorrenti in sede di offerta;

i) effettuare l'inizio lavori anche nelle more di sottoscrizione del contratto;

l) esercitare ogni assidua e continua sorveglianza dell'operato del proprio personale mentre presta il servizio oggetto del presente capitolato, ed in particolare sarà tenuto a rispettare e far rispettare la normativa introdotta in materia di sicurezza sul lavoro.

m) comunicare all'Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto e comunque prima della data di inizio lavori, il nome del responsabile dei lavori.

n) consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, in formato elettronico (file Excel) sottoscritto digitalmente dal titolare della concessione, la banca dati relativa agli utenti ed alle riscossioni eseguite nell'anno precedente. A semplice richiesta dell'Amministrazione, inoltre, il Concessionario dovrà fornire tutti i dati statistici che in qualsiasi momento vengano richiesti su servizi e riscossioni contemplati dal presente capitolato.

Art. 11 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati da lavori eseguiti da terzi. In ogni caso nessun soggetto non autorizzato dal Concessionario potrà assolutamente riparare l'impianto.

2. Il Comune di Balzola si impegna ad avvertire il Concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, fra cui scavi per modifiche, ampliamenti o tombe di famiglia, onde evitare possibili danni all'impianto.

3. Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti di cimiteri, l'obbligo da parte della Ditta appaltatrice di cooperare con il Concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

Art. 12 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

1. Quale corrispettivo di concessione, l'impresa aggiudicataria del servizio verserà al Comune, per tutta la durata della Concessione stessa, un canone annuo determinato nella misura minima di € 4,50 oltre ad IVA

al 22%) per singola lampada gestita (stimate circa 630 lampade), aumentato nella misura che risulterà offerta in sede di gara.

A titolo di esempio, qualora il concessionario abbia offerto in sede di gara un canone annuo pari a € 5,50 + IVA al 22% = € 6,71 per ogni lampada gestita (stimate 630), il canone annuo da versare al Comune sarà pari a € 4.227,30 (IVA al 22% compresa).

2. Il canone come sopra determinato dovrà essere versato annualmente presso la Tesoreria comunale entro il 31 marzo di ogni anno e per il primo anno di concessione il 30 novembre.

3. La ditta si impegna altresì a fornire gratuitamente l'allacciamento e l'elettricità ai punti luce attivati o richiesti dall'Amministrazione comunale per lapidi commemorative.

Art. 13 - COMPETENZE ECONOMICHE DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario competono una tantum gli introiti per il contributo di primo allacciamento ed altresì i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti, validi per tutta la durata contrattuale, nella seguente misura :

A) contributo per allacciamento "una tantum" a tombe e/o cappelle € 40,00 + iva;

B) contributo per allacciamento "una tantum" a loculi ed ossari € 15,00 + iva;

Gli impianti, eccettuati gli apparecchi decorativi, potranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario, il quale ne assume direttamente anche la responsabilità e manutenzione. Il sistema speciale di impianto si compone della fornitura e posa del conduttore e relativi accessori, della lampada e portalampada e dell'allacciamento alla rete. Eventuali lavori di marmisti, pittori, stuccatori nonché le opere murarie, di sterro e simili saranno a carico dell'utente.

Il versamento della quota di primo allacciamento dà diritto a: conduzione dell'energia elettrica con tensione di sicurezza nel punto prescelto dall'utente, installazione di speciale portalampada provvedendo ad adattare eventuali bronzi esistenti, fornitura di relativa lampadina con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed artistica.

C) abbonamento annuo forfettario, da pagarsi anticipatamente per ogni luce votiva di tombe e/o cappelle, loculi e cellette ossario € 12,50 + IVA;

Tale importo è comprensivo delle seguenti causali: ricambio gratuito delle lampadine bruciate, sorveglianza e manutenzione della rete, consumo di energia elettrica, diritto fisso di esazione.

2. L'ammontare di tali introiti, ritenuti remunerativi ad ogni effetto, compenseranno il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere ivi compreso l'utile di impresa.

Art. 14 - REVISIONE TARIFFARIA

1. Non sono previste revisioni tariffarie. Il Concessionario può tuttavia richiedere all'Amministrazione comunale di variare le proprie tariffe in base alle variazioni degli indici ISTAT, considerando, le singole incidenze parziali sulle tariffe applicate relativamente ai costi dell'energia elettrica, del materiale elettrico e della mano d'opera.

2. Le istanze di revisione per l'anno successivo, corredate da regolare documentazione, dovranno essere presentate al competente Responsabile di Servizio entro il 30 ottobre di ogni anno. L'Amministrazione Comunale procederà all'esame dell'istanza ed alla eventuale conseguente deliberazione, affinché possa essere esecutiva entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. La mancata accettazione della variazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione comunale non comporta alcun diritto o alcuna pretesa da parte della Ditta affidataria.

Per il presente contratto la revisione non potrà essere richiesta solo dopo 18 mesi dall'inizio gestione

Art. 16 - CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1. La presente concessione non pregiudica il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle tombe con mezzi diversi dall'impianto elettrico. 8 (cd lumini a led)

2. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno consecutivo. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

a) la pulizia e la manutenzione della lampada;

b) le riparazioni della lampada e il ricambio della lampada a 24 Volt;

c) il consumo di energia elettrica;

- d) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
- e) l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
3. La decorrenza dell'abbonamento sarà stabilita dalla ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
4. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successive. L'anno, per il servizio di illuminazione votiva nel cimitero, a prescindere dalla data di inizio e fine della concessione, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
5. La domanda di nuovo abbonamento, da presentarsi al Concessionario, dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta concessionaria del servizio che si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione.
6. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, le tariffe nella misura indicate all'art.13, autorizzando implicitamente il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
7. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.
8. L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dalla ditta concessionaria.
9. Nell'eventualità che l'utente risulti insolvente o irreperibile o altro, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni. Per tale motivo gli utenti sono tenuti a comunicare al Concessionario eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale.
10. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivamente, cedere o subaffittare la corrente o fare quanto possa in qualunque modo portare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Concessionario di interrompere anche il servizio.
11. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione, stabilito in €. 5,00.

Art. 16 - RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA

1. I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogni qualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i cimiteri comunali, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:
- le nuove modalità gestionali
 - le tariffe
 - le modalità di pagamento ed i relativi tempi
 - le conseguenze del mancato pagamento
 - le modalità di intervento ed i relativi tempi - i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax
 - il nome del referente autorizzato a fornire informazioni
 - il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento
- b) il Concessionario incassa direttamente tutti gli importi dovuti da parte degli utenti, mettendo a disposizione un conto corrente postale presso cui effettuare i versamenti. In aggiunta a questo, il Concessionario ha facoltà di ammettere forme di pagamento supplementari. Nessun onere supplementare potrà essere posto a carico di utenti per i quali non sia stato possibile dimostrare in modo ragionevole l'avvenuta comunicazione del debito.
- c) il concessionario potrà richiedere all'utente il pagamento anticipato sia della quota una tantum per allacciamento sia quella per abbonamento annuale, nella misura prescritta;

d) agli utenti è vietato modificare e manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salve qualunque altra azione civile o penale;

e) il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali.

f) è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.

Art. 17 - REPERIBILITÀ

1. Il concessionario dovrà essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura dei cimiteri. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico (possibilmente numero verde), fax indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata a cui gli utenti e l'Amministrazione comunale potranno rivolgersi.

Art. 18 - RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI

1. Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti e/o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione comunale.

2. In caso di mancato adempimento di quanto sopra da parte del concessionario, si procederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva versata al Comune Balzola.

Art. 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.

2. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune di Balzola.

Art. 20 - MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta concessionaria.

2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

3. Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

4. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze operatori sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà indossare indumenti di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposti. Il personale dovrà tenere

un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nelle spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

5. È facoltà dell'Amministrazione richiedere l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

Art. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INFORTUNISTICI

1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.

2. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

3. Il concessionario deve inoltre assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - SICUREZZA SUL LAVORO

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il concessionario è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato ai sensi del D.lgs. 81/2008. In particolare, il concessionario dovrà trasmettere a questo Comune, entro 30 giorni dall'entrata in servizio copia della "Valutazione generale dei rischi", comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso i cimiteri comunali.

2. La circoscrizione delle zone di lavoro interessate ai lavori di manutenzione ed estensione degli impianti dovranno essere precedute dalla consegna al Comune di un Piano Operativo per la Sicurezza che tenga conto dei rischi connessi alle lavorazioni e alle possibili interferenze con altre imprese presenti al momento nell'area cimiteriale.

3. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.

4. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio ed improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

Art. 23 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore e negli accordi Locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertate dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Balzola comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

Art. 24 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica e ispezione all'interno dei cimiteri comunali, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso e richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 25 - CONTRATTO

1. La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario eventualmente in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di gara e conclusa l'aggiudicazione definitiva. L'ammontare del contratto è stabilito nell'ammontare del corrispettivo di concessione moltiplicato per gli anni di durata come stabilito all'art. 12.
2. Le spese di registrazione, comprensive di tutti gli oneri inerenti e conseguenti comprese tasse ed imposte di ogni genere, nonché le eventuali variazioni nel corso di esecuzione del servizio sono a carico del concessionario.

Art. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal servizio, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto od inadempienza del concessionario, l'impresa concessionaria sarà tenuta, all'atto della stipula del contratto, a prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale, come stabilito all'art. 25. Essa potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'impresa è obbligata alla ricostituzione della garanzia nell'originario ammontare nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto. Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente.
3. La cauzione sarà restituita al concessionario alla scadenza del servizio, a condizione che risulti definita qualsiasi pendenza con riferimento alla gestione e riconosciuto l'esatto adempimento di tutti gli obblighi scaturenti alla gestione.

Art. 27 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nei recinti del cimitero comunale in dipendenza dell'impianto elettrico da esso installato o avuto in consegna in caso di subentro e relativi accessori.
2. Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali tutti, da ogni responsabilità verso terzi, sia dai danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
3. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiali o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.
4. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.
5. Ai fini di cui al presente articolo, l'aggiudicatario dovrà produrre, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016, adeguata polizza assicurativa aziendale R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutti i danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti l'attività oggetto di concessione derivanti da comportamenti del proprio personale o del malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto di concessione. Il massimale deve essere pari a 500.000 euro.
6. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al competente Ufficio al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

2. Per la sua specificità, è vietato subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 29 - PENALI

1. La violazione da parte del concessionario delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale ed al contratto di servizio verrà formalmente contestata e comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) Per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro i termini di cui al contratto di servizio verrà applicata una penale di €. 2,50 per ogni giorno di ritardo.
- b) Per ogni lampada spenta e non riattivata entro i termini definiti dal contratto di servizio decorrenti dalla segnalazione, si applicherà una penale pari a €. 0,50 per ogni giorno di ritardo.
- c) Per eventuali altre violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 8, nonché degli altri obblighi definiti nel contratto, sarà applicata una penale da €.10,00 euro a €. 50,00, a seconda della gravità della violazione.

2. Le penali dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale insieme al canone annuale, fatta salva la possibilità per l'Ente, in caso di inerzia del concessionario, di procedere all'escussione parziale della cauzione.

3. Restano fatte salve le ulteriori penali nei casi previsti nel presente capitolato.

4. Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza o incapacità, i patti contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo lettera raccomandata o pec a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli all'uopo un congruo termine. Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto, incamerando la cauzione ed acquisendo la proprietà dell'intero impianto senza alcun diritto del Concessionario di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO.

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario perda, durante l'esecuzione del servizio, uno o più requisiti per la partecipazione e svolgimento del servizio oggetto di concessione.

2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la ditta concessionaria si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- mancato versamento del canone dovuto;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- assenza continuativa di personale nelle ore di reperibilità del concessionario dichiarate in sede di offerta,
- addebito di più di cinque contestazioni all'anno comportanti penalità;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
- esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale in difformità a quanto previsto degli elaborati progettuali, o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità, o in tempi che superino di 120 giorni l'eventuale sollecito scritto inoltrato dal Comune.

3. Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale, anche mediante fax o posta elettronica certificata) il concessionario può, nei 15 giorni successivi, chiedere di essere sentito in contraddittorio e presentare memorie scritte.

4. In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzati per mancati allacciamenti, a titolo di penale.

5. Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, ed inoltre i contributi fissi un tantum già riscossi.

Art. 31 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà, alla scadenza della concessione, consegnare al Comune o al concessionario subentrato, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.
2. Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti, documenti, ecc., utili allo svolgimento del servizio. Il concessionario dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti in perfetto stato d'uso e, in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti dovrà avvenire con apposito verbale e previo sopralluogo di personale dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 32 - CONTROVERSIE

1. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Balzola e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alle procedure di gara e all'esecuzione del contratto.

Art. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'ordinamento EE.LL., e nelle altre Leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nella parte applicabile.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Il titolare della Ditta

(per presa visione ed accettazione)